

undefined

Professionisti, soglia del forfettario con verifica solo sugli incassi effettivi

Speciale Telefisco



Le prestazioni possono essere state portate a termine l'anno precedente

Giorgio Gavelli

Ai fini della verifica del superamento degli 85mila euro di compensi (ed anche del maggior limite di 100mila euro), il professionista in regime forfettario deve continuare a fare riferimento agli incassi effettivi intervenuti

nel periodo d'imposta, a prescindere dal fatto che le relative prestazioni sia state portate a termine nell'esercizio precedente. È una delle risposte rese dall'agenzia delle Entrate durante la manifestazione Speciale Telefisco 2025, e che conferma quanto già affermato in passato con circolare 10/E/2016. Il dubbio era probabilmente dovuto alle modifiche apportate dall'articolo 5 del Dlgs 192/2024 all'articolo 54 Tuir: dal 2024 (e anche retroattivamente se le dichiarazioni presentate risultano conformi al nuovo principio, fermi restando gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi) le somme percepite dal professionista nel periodo di imposta successivo a quello in cui le stesse sono state corrisposte dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta. Quindi in caso di una fattura incassata a gennaio 2026 ma pagata dal committente

(ad esempio con bonifico) a dicembre 2025 con effettuazione della relativa ritenuta, per il lavoratore autonomo l'importo entra nel reddito dell'anno precedente, periodo in cui andrà scomputata anche la ritenuta subita.

Per i professionisti in regime forfettario vanno monitorati con attenzione due limiti relativi ai compensi, entrambi previsti dall'articolo 1 della legge 190/2014:

- quello di cui al comma 54, in base al quale, al superamento degli 85mila euro (ragguagliati ad anno) consegue la fuoriuscita dal regime a decorrere dall'anno successivo;
- quello di cui al comma 71, secondo cui al superamento dei 100mila euro consegue la fuoriuscita dall'anno in corso (con regole particolari ai fini Iva).

Per quanto, in entrambi i casi, la norma faccia riferimento ai compensi «percepiti» – richiamando inequivocabilmente il principio di cassa – probabilmente la perplessi-

tà alla base del quesito sottoposto alle Entrate riguardava l'eventuale impatto della modifica intervenuta (in maniera più generale) sulle regole di determinazione del reddito professionale. Correttamente, l'Agenzia ribadisce la stretta applicazione del principio di cassa per entrambi i limiti di cui sopra.

La risposta non approfondisce la motivazione, ma va considerato – senza entrare nel merito dell'applicabilità delle regole generali di cui agli articoli 54 e seguenti del Tuir, laddove compatibili, ai professionisti in regime forfettario – che questi ultimi – proprio in quanto tali – non subiscono ritenuta d'acconto sui compensi incassati (comma 67 dell'articolo 1 della legge 190/2014), per cui la novità sopra ricordata non è pertinente al caso specifico, analogamente all'ipotesi in cui il pagamento è effettuato da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA